

*Il diritto di andarsene tra filosofia e diritto **

*Gabriella Luccioli**

1. Il mio compito è quello di riportare la tematica così affascinante trattata nel libro di Giovanni Fornero dalla filosofia al mondo del diritto, di compiere insomma un salto all'indietro dal filosofico al giuridico, ed in particolare di porre l'interrogativo se la teoria della piena disponibilità della vita, e conseguentemente della totale libertà di allontanarsi da essa sia per mano propria che con la cooperazione di terzi sostenuta dall'Autore, sia compatibile con il quadro di valori scolpiti nella Costituzione e con i principi cui essa si ispira.

È noto che nella impostazione personalista della Carta fondamentale assume un rilievo centrale la persona umana, la sua promozione e il suo sviluppo, e l'affermazione della sua dignità e dei suoi diritti inviolabili, che la stessa Carta *riconosce* (e non *attribuisce*), e con i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, secondo una prospettiva volta a ridurre le diseguaglianze. Ed è la dignità, chiave di volta del sistema, a declinarsi nei suoi mille volti, nel rispetto del lavoratore, della prostituta, dell'omosessuale, del transgender, del malato, del detenuto: la pregnanza di tale valore esprime di per sé la sua capacità di offrire una soluzione nel segno della Costituzione ai molti conflitti in atto.

In questo contesto quello della vita è un valore primario, presupposto di tutti i diritti fondamentali che in esso si innestano, un valore che il diritto in termini laici tende a proteggere da aggressioni altrui. Come ha ricordato la Corte costituzionale nella sentenza n. 50 del 2022, il diritto alla vita occupa nell'ordinamento una posizione privilegiata, in quanto appartiene *all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana*.

Senza la vita non vi è persona cui riconoscere diritti e cui riportare la possibilità di esercitarli. La nostra Carta fondamentale, così come le Carte sovranazionali dei diritti, è stata concepita ed elaborata in funzione della

* Gabriella Luccioli, già pres. della Prima Sezione civile della Corte di cassazione

salvaguardia della vita, non già della non vita; la dignità presuppone e qualifica la vita, e non la morte.

E se dal diritto alla vita non può certamente discendere il dovere di vivere, occorre domandarsi se da esso possa farsi derivare il diritto di morire. Premesso che il potere di fatto di ciascuno di porre termine volontariamente alla propria vita non ha nulla a che vedere con il diritto di cui si pretende l'esistenza, ricordo che è compito dello Stato proteggere da scelte estreme ed irreparabili come quella del suicidio persone deboli e vulnerabili, o che comunque si trovano in condizioni di disagio o di abbandono o di difficoltà anche temporanee, ponendo in essere politiche pubbliche dirette al superamento di tali situazioni di fragilità.

Quando viene in gioco il bene della vita, quando si sostiene in termini assoluti che ciò che conta è la qualità della vita nella percezione dell'interessato, e non la sua durata, non può non obiettarsi che la libertà di autodeterminazione non ha la forza di prevalere in modo incondizionato sulle ragioni di tutela del valore antagonista, ossia della vita stessa.

La posizione pienamente disponibilista, che concentra la riflessione sulla libertà del singolo di fronte alla morte, in relazione alla quale lo Stato dovrebbe assumere un atteggiamento neutrale di non intromissione, finisce con il considerare l'individuo come una monade isolata dal contesto sociale di cui è parte, dalla sua rete di relazioni e di esperienze, in una visione astratta dell'esistenza umana e nel segno di un radicalismo individualista in plateale contrasto con la prospettiva solidarista che ispira la nostra Costituzione. Per tale via essa palesa la propria insensibilità nei confronti dei tanti soggetti deboli e fragili, come le persone sole o depresse o molto avanti negli anni, che l'ordinamento ha il compito di tutelare non sulla base di una concezione etica e autoritaria dello Stato, né in nome di una utopia, ma in forza del principio di solidarietà scolpito nell'art. 2 della Costituzione.

Senza la vita non vi è persona cui riconoscere diritti e cui riportare la possibilità di esercitarli. La nostra Carta fondamentale, così come le Carte sovranazionali dei diritti, è stata concepita ed elaborata in funzione della salvaguardia della vita, non già della non vita; la dignità presuppone e qualifica la vita, e non la morte.

Prima ancora, la tesi sostenuta, così lontana dalle discussioni giuridiche che assillano noi giuristi, sempre eccellenti nell'arte del distinguere, non tiene

conto che in uno Stato di diritto fenomeni così delicati e complessi, così densi di implicazioni a livello individuale e sociale, hanno bisogno di una propria disciplina regolativa, di codici di condotta normativamente previsti, a garanzia di tutti i cittadini e in un corretto equilibrio tra convivenza, libertà e solidarietà.

Ma forse nelle tesi di Fornero, che aprono nuove prospettive alla *possibilità dell' inedito* sul fine vita, è possibile cogliere un'anticipazione del futuro, una *finestra sul nuovo* che solo le scienze filosofiche sanno aprire.

2. Venendo al discorso più strettamente giuridico, è osservazione ricorrente che le continue scoperte della medicina e le nuove biotecnologie, che consentono di pervenire, attraverso un prolungamento per un tempo indefinito della vita, ad una sorta di *sospensione della morte*, hanno determinato una radicale messa in discussione del concetto di vita come valore assoluto da tutelare sempre, introducendo o rafforzando la distinzione tra vita biologica e vita biografica, tra essere vivi e avere una vita, secondo la valutazione soggettiva di ciascuno. Giorgio Agamben sostiene che la soglia tra la vita e la morte non è più soltanto un concetto biologico, ma ha valore giuridico-politico. La morte non si configura più come un destino, ma come un evento che entro certi limiti può essere gestito e differito.

In questa nuova realtà, nel dibattito sempre più partecipato ed intenso relativo all' aiuto al suicidio e all' eutanasia è intervenuta la Corte costituzionale con l' ordinanza n. 207 del 2018 e poi con la sentenza n. 242 del 2019.

Il caso è noto: **Fabiano Antoniani** era affetto da alcuni anni, a seguito di un incidente stradale, da tetraplegia e cecità bilaterale e corticale. Tale condizione lo rendeva del tutto privo di autonomia nelle basilari funzioni vitali e nell' alimentazione, mentre le sue capacità intellettive erano integre. Dopo aver maturato la decisione di porre fine alle sue sofferenze si era recato, accompagnato da Marco Cappato in un'auto allo scopo attrezzata, in una clinica di Zurigo, dove aveva trovato la morte con una pratica di suicidio assistito.

Al ritorno in Italia Cappato si era autodenunciato, al fine evidente di utilizzare la via giudiziaria per condurre una battaglia civile diretta all'abolizione di una normativa ritenuta lesiva della legalità costituzionale;

si era quindi proceduto nei confronti del medesimo per il reato di cui all' art. 580 c.p., per aver *rafforzato* e *agevolato* il proposito suicidiario dell'Antoniani.

Posta dalla Corte di assise di Milano la questione di costituzionalità dell'art. 580 c.p., che configura come reato l' aiuto al suicidio, con l'ordinanza n. 207 del 2018 il giudice della legittimità delle leggi, con una tecnica decisoria innovativa agganciata al proprio potere di gestione del processo costituzionale, ma non priva di appigli sul piano comparatistico, ha aperto uno spazio effettivo di interazione politica, legislativa e giudiziaria *in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale* ed ha rinviato di circa un anno la decisione, al fine di consentire il necessario intervento del Parlamento che, nell' esercizio della sua discrezionalità, disciplinasse condizioni e modi di risposta a richieste di aiuto a morire in presenza di specifiche e ben delineate situazioni.

Come era facile prevedere, il Parlamento ha ignorato la sollecitazione ad intervenire che la Consulta aveva formulato in uno spirito collaborativo e dialogico e non si è avvalso dello spazio temporale previsto, così che la Corte costituzionale all' udienza già fissata del 24 settembre 2019, nella convinzione di non poter ulteriormente astenersi dal pronunciare sul merito delle questioni, ha emesso la sentenza n. 242: in detta sentenza ha dichiarato l' incostituzionalità dell' art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017 n. 219, ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza, con modalità equivalenti, agevola l' esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona (1) affetta da una patologia irreversibile, (2) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa assolutamente intollerabili, (3) tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, (4) ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

La Corte costituzionale, chiamata ad una difficile opera di bilanciamento tra esigenza di protezione del bene della vita e diritto all' autonomia decisionale, in un ambito non estraneo a valutazioni politiche circa la perdurante attualità di una fattispecie penale di aiuto al suicidio, con una

decisione concreto e saldamente agganciata alla fattispecie ha definito in termini rigorosi e molto ristretti l'area di non conformità a Costituzione dell'art. 580 c.p., circoscrivendola alle suindicate ipotesi e così introducendo una nuova scriminante in sede penale.

Nella sua doppia pronuncia la Corte si è allineata alle acquisizioni della legge n. 219 del 2017 sul consenso informato e sul diritto di ogni persona di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ma ha compiuto un passo ulteriore nel rispetto della dignità della persona, intesa come dignità anche nella morte, e della sua autodeterminazione pur nei momenti finali dell'esistenza.

Considerato come punto acquisito che nel sistema normativo italiano ed in quello convenzionale il diritto di vivere non si converte nella banalità del suo contrario, il diritto di morire, la Corte delle leggi ha riconosciuto la persistente validità del precetto penale in presenza di condotte agevolative che spianino la strada a scelte suicide: ha rilevato infatti che l'incriminazione non solo dell'istigazione, ma anche di chi presta aiuto al suicidio è funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più fragili ed influenzabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da scelte estreme ed irreversibili, erigendo intorno a loro una cintura protettiva a tutela del bene primario della vita.

La Corte costituzionale ha quindi affrontato la specificità di alcune situazioni di estrema sofferenza chirurgicamente ritagliate, osservando che entro quell'ambito circoscritto il divieto assoluto di aiuto finisce per limitare la libertà di autodeterminazione nella scelta delle terapie e si risolve nell'imposizione di un'unica modalità, più lenta e dolorosa, di porre fine alla propria esistenza, quella di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto, con conseguente lesione del valore della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza.

La Corte delle leggi si è inoltre fatta carico di riempire quel vuoto intollerabile di tutela conseguente alla ravvisata parziale incostituzionalità dell'art. 580 c.p., procedendo alla fase ricostruttiva e *ricavando dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento.*

È importante ricordare che si tratta di una sentenza additiva immediatamente e direttamente applicabile, che è entrata da subito in modo inoppugnabile nel nostro sistema normativo, sottraendo un'area rigorosamente delimitata di aiuto alla portata incriminatrice dell'art. 580 c.p. e così dettando una prima disciplina derogatoria al precetto penale sulla base di integrazioni ricavabili dall'ordinamento vigente.

Come appare evidente, con detta decisione la Corte ha rivestito un ruolo ben più pregnante di quello di giudice della legittimità costituzionale delle leggi, ponendosi come parte attiva del processo legislativo, nell'assunto che l'esigenza di garantire la legittimità costituzionale e la tutela di diritti fondamentali deve comunque prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore - che resta comunque intatta, all'interno dei parametri costituzionali - per la compiuta regolamentazione della materia.

3. Successivamente al richiamato intervento della Corte costituzionale la Corte di assise di Massa con sentenza del 2 settembre 2020, confermata dalla Corte di assise di appello di Genova il 22 maggio 2021, ha assolto gli imputati Marco Cappato e Mina Welby in ordine all'aiuto da questi prestato al suicidio di **Davide Trentini**, malato di SLA dal lontano 1993 e affetto da dolori insopportabili e non lenibili, ma non sottoposto ad alimentazione e idratazione forzata, che aveva trovato la morte in Svizzera il 13 aprile 2017. Premesso che si trattava di una vicenda non del tutto sovrapponibile a quella considerata dalla Corte costituzionale, per essere il Trentini supportato solo da presidi farmacologici, il giudice toscano ha affrontato il quesito se nel caso al suo esame, riconducibile ai cd. *casi analoghi* evocati dai primi commentatori della pronuncia della Consulta, la soluzione di diritto potesse rinvenirsi in un'interpretazione estensiva o analogica della sentenza della Corte, ovvero se fosse necessario proporre una nuova eccezione di incostituzionalità, ed ha risolto il quesito nel primo senso, osservando che per *trattamenti di sostegno vitale* devono intendersi non soltanto i dispositivi meccanici che consentono il mantenimento in vita, come la nutrizione e l'idratazione forzata, ma anche tutti i trattamenti sanitari, sia di tipo farmaceutico, sia di tipo assistenziale medico o paramedico, senza i quali si innescherebbe nel malato un progressivo indebolimento delle funzioni organiche, sino alla morte, in tempi non necessariamente rapidi. Il ricorso ad una interpretazione ampia del concetto di *trattamenti di sostegno vitale* ha dunque consentito a detto giudice di ravvisare nel sistema la

disciplina applicabile, senza dover investire di nuovo la Corte costituzionale.

Alcuni commentatori, già critici nei confronti della decisione della Corte costituzionale, hanno subito censurato l' ampliamento della nuova causa di non punibilità introdotta dal giudice delle leggi ed osservato che per tale via potrebbe aprirsi un pendio scivoloso (i rischi del *prossimo passo*) verso una inesorabile radicalizzazione della prospettiva eutanasi e che tutti i confini volti a circoscrivere strettamente l'area di non punibilità dell'aiuto al suicidio potrebbero saltare, in applicazione del principio di eguaglianza/ragionevolezza.

A tale obiezione può tuttavia replicarsi evidenziando l'irragionevolezza di una differenziazione basata sul mero fatto di essere o non sottoposti i malati che richiedono un aiuto medicalizzato al suicidio a trattamenti di sostegno vitale, non apparendo idonea la dipendenza da tali trattamenti a porsi come requisito discriminante.

Un diverso percorso è stato seguito più di recente dal gip del Tribunale di Firenze, che - chiamato a giudicare sulla domanda di aiuto a morire formulata da un soggetto non supportato da trattamenti di sostegno vitale, né da terapie farmacologiche salvavita, ma soltanto bisognoso di assistenza nello svolgimento delle fisiologiche attività quotidiane a causa di una patologia neurovegetativa che comportava la progressiva immobilizzazione degli arti (così da doversi ravvisare una dipendenza *non da trattamenti* di qualsiasi tipo, ma *da persone*)- con ordinanza del 17 gennaio 2024 ha proposto alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell' art. 580 c.p., come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola il suicidio sia subordinata, tra l' altro, alla condizione che l' aiuto sia prestato a persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, per contrasto con gli artt. 3, 13, 32 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 della CEDU. La Consulta dovrà quindi tornare su se stessa, valutando la legittimità di una norma da essa stessa modificata in una precedente pronuncia.

Sappiamo che la Corte ha fissato per la discussione del ricorso l' udienza del 19 giugno 2024.*

Si deve peraltro registrare che nel corso degli ultimi mesi sono stati posti in essere in Svizzera (vedi il caso della giovane Samantha, quello di Elena e

quelli di Margherita Botto e di Sibilla Barbieri) altri atti di suicidio assistito di cittadini gravemente malati, ma non sottoposti a trattamenti di sostegno vitale, che avendone la possibilità economica hanno deciso di affrontare il viaggio all'estero per mettere fine alla loro vita con dignità e senza soffrire, con l'aiuto di Marco Cappato o di altri soggetti appartenenti alla sua associazione, i quali al ritorno in Italia si sono autodenunciati. La cronaca ci dice inoltre che sempre più frequentemente persone affette da malattie gravissime e inguaribili, ma prive del requisito della sottoposizione a trattamenti di sostegno vitale, attendono la fine invocando la possibilità di darsi la morte in Italia. Sono pochissimi i casi in cui è stata riconosciuta dai giudici civili che malati in condizioni corrispondenti a quelle previste dalla Consulta accedessero al suicidio assistito in Italia (ricordo il caso di Federico Carboni, detto Mario, morto a Senigallia il 16 giugno 2022, quello di Anna a Trieste, quello di Gloria in Veneto).

In una realtà così variegata e complessa appare evidente la necessità che il Parlamento, portando a compimento il disegno con il quale la Consulta ha fornito una solida, ma incompleta intelaiatura di una futura legge, si assuma la responsabilità di individuare un punto di equilibrio tra i vari interessi in gioco e di disciplinare in modo dettagliato l'ambito di liceità dell'aiuto al suicidio, in quanto in un sistema di *civil law* è compito del legislatore dettare una regolamentazione compiuta della materia.

È allora innanzi tutto necessario che in sede parlamentare si definisca la posizione giuridica del soggetto richiedente, ossia che si precisi se nelle situazioni date sia configurabile un diritto soggettivo ad essere aiutati a morire. Di un diritto siffatto nella motivazione del giudice delle leggi non vi è menzione, ed anzi sembra doversi escludere l'esistenza: se è vero infatti che a fronte della richiesta di aiuto formulata dal malato non sussiste alcun obbligo del medico di *esaudirla*, potendo egli opporre liberamente e senza condizioni né termini obiezione di coscienza, dovrebbe coerentemente escludersi l'esistenza di un diritto di tale portata; ed è significativo che mentre la Corte riconosce il diritto all'interruzione dei trattamenti terapeutici, anche ove ne consegua il sacrificio della vita, con riferimento all'aiuto al suicidio parla solo di richiesta di aiuto, lasciando al medico la facoltà di *esaudirla*, così riducendo la possibilità di morire in modo conforme alle proprie scelte individuali tramite aiuto di terzi a mera libertà di esprimere una richiesta non vincolante.

Tale posizione sembra ricevere significativo avallo nel passaggio di cui al punto 6 della motivazione, lì dove si afferma che *la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto da parte dei medici.*

È inoltre necessario che il Parlamento stabilisca se le quattro condizioni che nella pronuncia della Corte costituzionale fissano il perimetro all'interno del quale si legittima la richiesta di aiuto a morire siano tassative o se costituiscano solo un punto di partenza per ulteriori aperture. In detto ambito dovrà anche fornire elementi di chiarezza sul concetto di *trattamenti di sostegno vitale.*

E su questo punto fondamentali indicazioni saranno certamente fornite dalla stessa Consulta chiamata ad esaminare la questione di costituzionalità formulata dal gip del Tribunale di Firenze.

È necessario altresì, ferma la possibile individuazione da parte del Parlamento di garanzie sostanzialmente equivalenti, che sia puntualmente articolata la procedura da seguire, soprattutto in relazione all'intervento ed al potere di controllo di un organismo terzo e all'obiezione di coscienza da parte del personale sanitario, sommariamente evocati dalla Corte.

Per ciò che concerne l'obiezione di coscienza, sono evidenti le ricadute che il fenomeno può determinare sui beni costituzionali in gioco, tenuto conto che la possibilità di una sua generalizzata utilizzazione, senza alcuna indicazione sui soggetti, sui tempi e le modalità della sua manifestazione e sulla necessità di predisporre soluzioni alternative all'interno della struttura sanitaria, rischia di rimettere totalmente nelle mani dei medici l'attuazione del precetto costituzionale. È pertanto indispensabile la previsione di un'organizzazione della struttura sanitaria diretta ad ovviare a massicce quantità di obiezioni garantendo l'attuazione della volontà del malato, alle condizioni indicate.

È ancora importante che sia dettata una disciplina per le fattispecie precedenti la pronuncia del giudice delle leggi, che non possono essere affidate alla discrezionalità dei singoli giudici, stante l'evidente inapplicabilità al pregresso dell'iter configurato dalla Consulta.

È insomma necessario ed urgente che medici e pazienti non siano lasciati soli nell'affrontare i problemi clinici e gli interrogativi etici sul tappeto, che siano superate le difficoltà applicative del percorso tracciato dalla Corte costituzionale, che infine i giudici possano fondare le loro decisioni su precise indicazioni normative.

Attualmente sono **all'esame del Senato** quattro disegni di legge presentati dalle forze di opposizione ed uno presentato da un partito di maggioranza, ma l'iter parlamentare è ancora alle prime battute: l'esame dei cinque articolati è stato avviato poco più di un mese fa presso le commissioni riunite Giustizia e Sanità, ma il percorso appare lungo e accidentato, attese le profonde divergenze tra quello della maggioranza e quelli delle opposizioni.

Sappiamo inoltre che di recente sono state intraprese varie iniziative a livello regionale dirette a disciplinare la materia, anticipando i tempi lunghi del Parlamento. Pur apprezzando lo spirito che anima dette iniziative e pur riconoscendo il ruolo propulsivo che esse possono svolgere nei confronti del legislatore statale, non ritengo percorribile una strada siffatta. La materia di cui si tratta, appartenente all'ordinamento civile e penale, è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. 1) della Costituzione) e non dà spazio ad alcuna legittimazione concorrente degli enti regionali: spetta unicamente al legislatore nazionale dettare disposizioni su un tema che interseca diritti personalissimi dell'individuo, applicabili a tutti i cittadini, mentre la legislazione regionale potrà successivamente apprestare una disciplina di dettaglio limitatamente alla fase organizzativa del servizio.

Siamo di fronte ad improprie fughe in avanti che rischiano di differenziare il trattamento degli aspiranti suicidi sul territorio e di rendere ancor più confuso e complesso il sistema di riferimento.

4. Resta aperta la questione dell'omicidio del consenziente e della relativa proposta di **referendum abrogativo**, sulla quale il libro di Fornero si sofferma nella sua ultima parte. Come è noto, con sentenza del 2 marzo 2022 n. 50 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito referendario sull'abrogazione parziale dell'art. 579 c.p. sul rilievo che detto quesito, anziché produrre l'effetto di rendere lecito il provocare la morte di persone affette da malattie inguaribili che siano fonte di sofferenze intollerabili, avrebbe prodotto il diverso risultato di riconoscere la piena

disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte per mano altrui, così legittimando totalmente l'omicidio del consenziente, a prescindere da ogni ragione che possa avere indotto il soggetto alla prestazione di detto consenso.

Tale pronuncia ha suscitato un mare di polemiche: l'insistito richiamo alla libertà della persona di disporre della propria esistenza in presenza di condizioni di salute intollerabili, amplificato da una comunicazione mediatica male informata, ha lasciato passare il messaggio di una pronuncia ingiusta e lontana dal comune sentire dei cittadini, testimoniato da quel 1.240.000 firme di sottoscrittori, cui avrebbe arbitrariamente negato il diritto di esprimersi su un tema così sentito e coinvolgente.

Le accuse mosse a detta sentenza, cui va aggiunta l'autorevole voce di Giovanni Fornero, non sono a mio avviso condivisibili. Esaminando la decisione con gli occhiali del giurista laico si coglie immediatamente che il quesito referendario, costruito con la cosiddetta *tecnica del ritaglio*, ossia con la richiesta di abrogare frammenti della disposizione attinta producendo la saldatura delle parti residue, avrebbe sortito l'effetto di riconoscere la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte per mano altrui, così da rendere lecito l'omicidio in ogni caso di *stanchezza di vivere*, a prescindere dalla ragione che possa aver indotto il soggetto a fornire detto consenso. Ciò vale a dire che il risultato così conseguito della totale abrogazione dell'art. 579 c.p., in ragione del consenso della persona cui viene tolta la vita, avrebbe avuto una portata ben diversa e ben più estesa della mera depenalizzazione di condotte dirette alla soppressione di malati terminali o sottoposti ad indicibili ed intollerabili sofferenze, il cui stato ed i cui patimenti sarebbero rimasti del tutto estranei allo spettro del quesito.

E' altrettanto certo che la nettezza del quesito e la forza del suo effetto abrogativo escludevano la possibilità di trasferire all'omicidio del consenziente le condizioni e le limitazioni poste dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019 relativamente all'aiuto al suicidio, così da subordinare l'esenzione da responsabilità al rispetto di dette condizioni e limitazioni: lo strumento referendario è invero diretto ad abrogare norme che il popolo rifiuta, non a sostituire la disciplina vigente con una nuova e diversa normativa, trasformando l'abrogazione in legislazione positiva. Ne sarebbe così derivato in modo paradossale un esito sanzionatorio

illogicamente invertito, in quanto mentre in forza della citata sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 l'aiuto al suicidio non è punibile solo ove ricorrano le quattro condizioni enunciate dalla stessa Corte, in assenza delle quali l'autodeterminazione della persona non trova spazi di legittimazione, l'intervento di terzi diretto a provocare la morte del consenziente (ed è importante rilevare che è sufficiente il consenso, non è necessaria la richiesta) sarebbe stato in ogni caso lecito, così da potersi configurare una sorta di licenza di uccidere.

È dunque evidente che nel caso di specie il solo taglio di parole, senza poterne cucire altre, non consentiva di ottenere un testo finale corrispondente al risultato perseguito dai promotori e che nel tentativo di centrare un bersaglio si è fatto fuoco su un obiettivo diverso, senza tener conto delle gravissime conseguenze in termini di razionalità e di tenuta complessiva del sistema, e prima ancora di coerenza costituzionale, che ne sarebbero risultate.

Nel censurare la decisione della Corte si continua a sostenere che la forza primaria del diritto fondamentale di disporre della propria vita avrebbe dovuto prevalere sui limiti dello strumento referendario, così da rendere possibile una diversa interpretazione del quesito, in sintonia con l'effettivo pensiero dei proponenti, o anche un intervento correttivo su di esso o sugli effetti del suo possibile accoglimento.

L'assunto è infondato. Va al riguardo ricordato che i quesiti, una volta formulati e passati al vaglio dell'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di cassazione, rimangono l'unico testo di riferimento, mentre restano nella sfera dell'irrilevanza l'intenzione e gli obiettivi dei proponenti non consacrati nei quesiti stessi. Ed invero la richiesta referendaria è atto privo di motivazione e l'obiettivo dei sottoscrittori va desunto non dalle loro dichiarazioni o dalle tesi esposte in sede di giudizio di ammissibilità, ma esclusivamente dalla finalità *incorporata nel quesito*, ossia dalla finalità oggettivamente desumibile dalla sua formulazione e dall'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento.

Mai come in questa occasione lo strumento referendario ha mostrato i propri limiti, in quanto rivolto ad interferire con temi delicatissimi riguardanti la vita, la morte e le scelte di fine vita, che richiedono di essere trattati con un attento bilanciamento tra interessi contrapposti.

Resta peraltro da segnalare la necessità di una normativa diretta a disciplinare anche la situazione di chi, pur trovandosi nelle condizioni richieste dalla Corte costituzionale per rendere non punibile l'aiuto al suicidio, non è in grado di togliersi la vita da solo, per essere privo anche di quel minimo di autonomia che gli consentirebbe - premendo quel pulsante o iniettandosi quel farmaco - di percorrere l'ultimo tratto del cammino verso la morte, di compiere quell'ultimo gesto.

Va invero dato atto che non è giustificato differenziare gli infermi ponendo una illogica disparità di trattamento tra essere aiutati a suicidarsi o essere uccisi su richiesta, tenuto conto che il malato non in grado di attivare con le sue mani la procedura di interruzione della vita si trova in condizioni di vulnerabilità e sofferenza ancora più gravi di quelle che rendono possibile il suicidio assistito.

La soluzione del problema resta ovviamente riservata alla discrezionalità del Parlamento, quale istituzione dotata della rappresentatività e del pluralismo necessari per perseguire gli interessi generali. È pertanto ancora una volta nella responsabilità delle Camere dettare una normativa volta a disciplinare *i diritti infelici* ed a regolare le situazioni drammatiche che stanno dietro quelle tante firme che avevano dato il senso di una partecipazione politica collettiva da tempo smarrita.

Se il Parlamento non vorrà o non saprà legiferare anche su questo punto si taglierà fuori dal flusso degli eventi e dei bisogni emergenti nella società; ai cittadini resterà la strada della proposizione della questione di costituzionalità dell' art. 579 c.p., secondo il percorso già seguito in relazione all' art. 580 c.p.

** Testo dell'intervento svolto il 15 maggio 2024 in occasione della presentazione del libro di Giovanni Fornero "Il diritto di andarsene". Come è noto, la questione di costituzionalità dell' art. 580 c.p. sollevata dal gip di Firenze e richiamata al punto 3 di detto intervento è stata risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 2024, che ha dichiarato non fondate le eccezioni proposte.*